SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2001.

02A08880

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. **209.**

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

Art. 2.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

Art. 3.

Disposizioni in materia di accisa

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: «dal 1° ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*»;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: «dal 1° ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-*bis*»;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pagamento dell'accisa» sono inserite le seguenti: «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,».

Art. 4.

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «15 dicembre» e le parole: «20 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 dicembre» e: «23,5 per cento» e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: «del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*quater*. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, è presentata entro il 1° ottobre 2004.»;

b) l'articolo 59-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 59-*bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento)*. — 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 settembre 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002».

Art. 5.

Disposizioni in materia di imposta di bollo

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Banco di Sicilia» sono inserite le seguenti: «, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia»;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: «4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0244

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. **210.**

Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommersa, introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonché prorogando il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione» sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore».

2. L'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis*

Emersione progressiva

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».

Art. 2.

Norme in materia di edilizia

1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «31 dicembre 2001», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Art. 3.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º agosto 2002, n. **211.**

Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il numero di operatori, operanti in base alle diverse tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva concorrenza e che occorre assicurare a tutti indistintamente un orizzonte temporale di operatività più prolungato, affinché queste condizioni si mantengano durevolmente;

Considerato che sulla contendibilità della proprietà degli operatori, che consente forme di aggregazione a livello internazionale più efficienti dal punto di vista delle politiche industriali, influisce fortemente la garanzia di un più ampio orizzonte temporale di operatività rispetto a quello previsto dal regime di licenza con il limite quindicennale;

Considerato di dover garantire lo stesso termine di validità a tutti gli operatori secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

Rilevato di dover modificare il termine di validità delle licenze di cui all'articolo 6, comma 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte temporale di operatività dei licenziatari che sia coerente con l'obiettivo di rendere stabile e duratura la concorrenza tra gli operatori e la contendibilità della proprietà azionaria degli stessi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea;

Sentito il Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le parti interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: «non superiore a 15 anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 20 anni».

Art. 2.

1. Il termine di validità di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 181

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, si veda nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997.

— L'art. 1 della legge 1° luglio 1997, n. 189, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali» è il seguente:

«Art. 1 *(Attuazione della direttiva 96/2/CE)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996.

— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70, reca: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1997, n. 221, si veda nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità *di 20 anni* e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si veda nota all'art. 1.

02G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 2002.

Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;

Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO
(art. 1, comma 1)

Conferenza Stato-regioni

Seduta del 14 febbraio 2002

Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante «Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Art. 1.

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa

fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.

Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.

Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:

devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;

devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto *b)*.

d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.

Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera *d)* per le strutture ricettive in generale.

Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.

Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera *d)* per le strutture ricettive in generale.

Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.

m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

Art. 2.

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assi-

curando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;

b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;

d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;

e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;

f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11568

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Piperacillina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Finmedical S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

PIPERACILLINA:

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032982011/G;

2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032982023/G.

Ditta: Finmedical S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11574

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lupidon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/S.44/97.M.107/D28 del 21 giugno 2001 con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Bruschettini S.r.l. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bruschettini S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il D.D. n. 800.5/S.44/97.M.107/D28 del 21 giugno 2001 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bruschettini S.r.l.:

specialità medicinale: LUPIDON;

confezioni:

«H» 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387 051;

«G» 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387 063.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11572

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Telser».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 129 del 4 giugno 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Nobel farmaceutici S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TELSER - 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033808015.

Ditta: Nobel farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11573

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Angidil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/S.44/97.M.50/D12 del 18 febbraio 2000 con il quale questo amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Errekappa euroterapici S.p.a. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Errekappa euroterapici S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il D.D. n. 800.5/S.44/97.M.50/D12 del 18 febbraio 2000 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Errekappa euroterapici S.p.a.:

specialità medicinale: ANGIDIL;

confezione: 28 capsule ril. prolung. 300 mg - A.I.C. n. 028258 135.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11575

DECRETO 10 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fenospen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione pervenuta in data 10 giugno 2002 dalla ditta Pharmacia Italia S.p.a. titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharmacia Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

FENOSPEN - 10 compresse 1.000.000 UI - A.I.C. n. 010239010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 44 di detta legge, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella parte relativa alla composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 46 della citata legge, il quale stabilisce una diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;

Atteso che, per ciò che attiene la procedura di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Effettuata sulla base dei dati acquisiti la ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto, ed in particolare alle funzioni dei comitati stessi;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre riportarsi ad elementi obiettivi di valutazione, quali:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Ritenuto che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri sopraindicati sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano locale:

per i lavoratori dipendenti:

la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

la Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

l'Unione generale del lavoro (U.G.L.);

la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.) per espressa riserva di legge;

per i datori di lavoro dell'industria - agricoltura - commercio:

l'Unione provinciale industriali (U.P.I.);

l'Unione provinciale agricoltori - confagricoltura (U.P.A.);

la Confesercenti provinciale;

per i lavoratori autonomi:

la Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.);

l'Unione provinciale autonoma artigiani (Confartigianato);

l'Unione provinciale dei commercianti (Confcommercio);

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso la sede I.N.P.S. di L'Aquila il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, composto come segue:

MEMBRI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI DIPENDENTI

per il settore industria:

sig. Testa Renzo n. 13.05.43 (C.G.I.L.);
sig. Lippa Leonardo n. 21.04.63 (C.I.S.L.);
sig. Granata Evandro n. 05.06.37 (U.I.L.);
sig. Mangione Gaetano n. 16.09.51 (C.I.S.A.L.);

sig. Montagnani Roberto n. 13.05.62 (U.G.L.);

per il settore commercio:

sig. Mango Tarquinio n. 16.10.37 (C.G.I.L.);

sig. Lagatta Salvatore n. 19.09.54 (C.I.S.L.);

per il settore agricoltura:

sig. Chiaravalle Aldo n. 13.01.42 (C.G.I.L);

sig. Sangermano Paolo n. 14.06.61 (C.I.S.L.);

sig. Taglieri Ennio n. 11.09.49 (U.I.L.);

per i dirigenti d'azienda:

dott. Di Cesare Giampiero n. 10.12.48 (C.I.D.A.).

MEMBRI RAPPRESENTANTI
DEI DATORI DI LAVORO

per il settore industria:

sig. De Biase Ambrogio n. 15.01.44 (U.P.I);

per il settore commercio:

sig. Ventura Antonio n. 09.11.51 (Confesercenti);

per il settore agricoltura:

sig. Fabrizi Stefano n. 26.12.56 (U.P.A. - Confagricoltura);

MEMBRI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI AUTONOMI

per l'agricoltura, coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Melone Gino n. 13.10.59 (CC.DD.);

per l'artigianato:

dott. Ciano Angelo n. 06.01.29 (Confartigianato);

per il commercio:

sig.ra Quaianni Mara n. 23.10.53 (Confcommercio);

MEMBRI DI DIRITTO

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di L'Aquila;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

Art. 2.

La speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:

1. Cotturone Maria Domenica n. 10.07.47 (CC.DD.);

2. Fiordigigli Adelio n. 22.01.63 (CC.DD.);

3. Mazzei Ornella n. 11.10.63 (U.P.A. - Confagricoltura);

4. Torlone Luigi n. 12.08.48 (C.I.A.).

Art. 3.

La speciale commissione degli artigiani, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:

1. Ruggeri Fernando n. 20.05.28 (Confartigianato);

2. Fulvi Pio n. 12.03.55 (Confartigianato);

3. Cavasinni Pasquale n. 21.02.56 (C.N.A.);

4. Tomassetti Sergio n. 12.07.53 (C.A.S.A.).

Art. 4.

La speciale commissione degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, è composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:

1. Maccarone Mario n. 28.05.42 (Confcommercio);

2. Antonelli Mario n. 15.08.53 (Confcommercio);

3. Liberati Angelo Antonio n. 26.06.59 (Confcommercio);

4. Lenza Romano n. 27.02.59 (Confesercenti).

Art. 5.

Il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni in cui si articola hanno la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, che viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 luglio 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A11549

DECRETO 30 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Zootecnica Apicese a r.l.», in Apice.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demanato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la

nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2002, n. 79, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Visto il parere favorevole del 18 aprile 2002 con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali concorda con lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 11 luglio 2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alla quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere i compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/1999;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Zootecnica Apicese a r.l.», con sede in Apice (Benevento), costituita in data 3 aprile 1976, con atto notaio Michele De Vivo, repertorio n. 3068, registro società n. 1232, tribunale di Benevento, codice fiscale n. 00149700627, posizione BUSC n. 700/147924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 agosto 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A11534

DECRETO 30 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piera soc. coop. a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alla quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/1999;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Piera soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, via dei Mulini Pal. Furno, costituita per rogito dal notaio Giordano Mario, in data 28 febbraio 1991, repertorio n. 118966, registro società n. 4919, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 1347/252087, codice fiscale n. 00910500628.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 agosto 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A11535

DECRETO 5 settembre 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - area del comune di Albano di Lucania e Tolve - Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore Trivigno - Acerenza - II lotto dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 11+000 in Agro di Albano di Lucania e Tolve in provincia di Potenza (prog. BAS/38 e 14/8270/A1). (Decreto n. 31451).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 gennaio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Albano di Lucania e Tolve (Potenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore Trivigno - Acerenza - II lotto dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 11+000 in Agro di Albano di Lucania e Tolve in provincia di Potenza (prog. BAS/38 e 14/8270/A1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A11613

DECRETO 9 settembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1° settembre 2000, con il quale il sig. Lombardi Nicola è stato nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 4 settembre 2002, con la quale la U.I.L. - Unione regionale di Basilicata comunica la sostituzione del sig. Nicola Lombardi, dimissionario, con il dott. Antonio Deoregi, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Antonio Deoregi nato a Barile il 5 luglio 1965, residente a Barile in via delle Cave s.n.c., è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza in sostituzione del sig. Lombardi Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 9 settembre 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

02A11596

DECRETO 10 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl FS Impianti, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 31452).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, dei decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto dell'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca della regione Sicilia datato 6 febbraio 2002 con il quale la società Scarl FS Impianti è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai

sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl FS Impianti, sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità in Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di 71 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 2002 al 5 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11614

DECRETO 11 settembre 2002.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 9 settembre 2002 (pervenuta a questo ufficio il 10 settembre 2002) con la quale la U.I.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente effettivo — il sig. Guerrini Pierluigi — all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione con il sig. Manta Giuseppe;

Vista la nota del 9 settembre 2002 (pervenuta a questo ufficio il 10 settembre 2002) con la quale il precitato sig. Guerrini Pierluigi conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il sig. Manta Giuseppe è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante della U.I.L. di Asti, in sostituzione del sig. Guerrini Pierluigi, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 11 settembre 2002

Il dirigente: FERSINI

02A11548

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto che, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, nomina il sig. Ventura Antonio designato dall'organizzazione sindacale Confesercenti L'Aquila;

Vista la nota del 30 agosto 2002 con la quale l'organizzazione sindacale Confesercenti di L'Aquila comunica di aver designato la sig.ra Frenda Francesca in sostituzione del sig. Ventura Antonio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

La sig.ra Frenda Francesca, nata a Napoli il 21 gennaio 1952 e residente a L'Aquila in via Fortebraccio n. 21, è nominata membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Ventura Antonio.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 12 settembre 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A11597

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 giugno 2002.

Istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge, siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione;

Considerato che l'isola di Vivara, per le sue numerose peculiarità di notevole valore paesaggistico-ambientale, floro-faunistico, storico-archeologico e geologico-vulcanologico, è da sempre segnalata come un biotopo di rilevante interesse nazionale, interesse ampliamente documentato da numerosi contributi scientifici;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'intera «Isola di Vivara» (codice IT 8030012);

Considerato l'estremo interesse naturalistico dell'intero sistema delle piccole isole tirreniche, di cui l'arcipelago campano con l'isola di Vivara costituisce parte integrante, in relazione al fenomeno della migrazione degli uccelli, che la utilizzano come area di sosta, di rifugio e di alimentazione;

Considerato che durante le migrazioni l'isola di Vivara ospita contingenti di elevata consistenza numerica di uccelli in sosta, appartenenti a diverse specie protette e non, con areali di distribuzione anche molto vasti e tra loro diversificati, tra cui: Tortora (*Streptotelia turtur*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Tordo bottaccio (*Tordus philomelus*), Beccaccia (*Scolopex rusticola*), Assiolo (*Otus scops*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*), Cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Sterpazzola (*Sylvia communis*), Beccafico (*Sylvia borin*), Balia nera (*Ficedula hipoleuca*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), Averla piccola (*Larnius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*);

Considerato che tale importanza è ampiamente documentata da numerosi contributi scientifici che hanno, tra l'altro, evidenziato come l'isola di Vivara sia interessata dalla presenza di specie migratrici nella massima parte dell'anno;

Considerato che la flora spontanea e di derivazione antropica costituisce habitat importante ai fini alimentari e quale temporaneo rifugio per le specie di uccelli sopraindicate;

Considerato che l'isola di Vivara costituisce un'area di notevole interesse archeologico poiché vi sono stati scoperti resti di insediamenti dell'Età del bronzo (cultura «Appenninica») e successive stratificazioni di altre «culture»;

Considerato altresì che l'isola di Vivara è interessata da flusso turistico caratterizzato da un incontrollato approdo di natanti che potrebbe compromettere irreversibilmente il delicato ecosistema terrestre e marino dell'area in questione, attesa altresì la modesta superficie pari a soli 32 ettari;

Vista la legge della regione Campania del 1° settembre 1993, n. 33 «Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania», che ha individuato nell'ambito dei sistemi parchi e riserve l'area naturale protetta «Campi Flegrei»;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 2 giugno 1995, n. 5569, con il quale era stato istituito, con perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia, il parco regionale dei Campi Flegrei che comprendeva l'isola di Vivara;

Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che aveva individuato l'isola di Vivara quale area in cui istituire una riserva naturale dello Stato secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa;

Vista la delibera del 12 novembre 1997, n. 8648, con la quale la giunta regionale della Campania aveva istituito in via definitiva il parco regionale dei Campi Flegrei che comprendeva anche l'isola di Vivara;

Considerato che, di seguito all'individuazione e delimitazione di massima dell'area, insistente nell'isola di Vivara, da destinare a riserva naturale, non era stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l'istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara; procedimento che ha subito delle modifiche legislative per effetto:

1) dell'art. 77 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che l'istituzione e la disciplina generale delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia «sono operati sentita la Conferenza unificata» di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

2) dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha sostituito l'art. 7, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disponendo che l'istituzione delle riserve naturali statali è effettuata d'intesa con le regioni;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 marzo 1999, prot. n. SCN/1D/99/4747, con la quale sono stati trasmessi alla Conferenza unificata lo schema del decreto istitutivo della riserva naturale statale «Isola di Vivara» e la relativa cartografia, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 marzo 1999, prot. n. SCN/1D/99/4749 di trasmissione alla regione Campania del succitato schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della riserva naturale statale «Isola di Vivara» in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale «Isola di Vivara» espresso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 138/C.U., del 1° luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3651/99/C.3.4.1/C.U. del 12 luglio 1999;

Vista l'intesa espressa dalla regione Campania con delibera della giunta regionale n. 5306 del 6 agosto 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Considerato che al punto 3), di detta delibera la regione Campania ha ritenuto di indicare quale organismo di gestione della riserva naturale statale un «Comitato di gestione permanente» costituito da un presidente e otto componenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 6 della citata legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, è decaduta l'istituzione del parco regionale dei Campi Flegrei;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. DCN/4D/2002/4994 del 18 marzo 2002, con la quale si chiede alla regione Campania di modificare il punto 3) della citata delibera di giunta regionale n. 5306 del 6 agosto 1999, nella parte in cui veniva individuato l'organismo di gestione dell'istituenda riserva naturale statale dell'isola di Vivara;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 1403 del 12 aprile 2002 con la quale si modifica il punto 3) della precedente delibera di giunta n. 5306;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata «Isola di Vivara», ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della riserva

È istituita la riserva naturale statale denominata «Isola di Vivara», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Commissione di riserva

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere, di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pareri tecnico-scientifici, è istituita la commissione di riserva.

I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonché su quanto previsto dai successivi articoli 7 ed 8.

2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è costituita da tecnici qualificati ed è composta da:

un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede;

un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante designato dalla regione Campania;

un rappresentante designato dalla provincia di Napoli;

un rappresentante designato dal comune di Procida;

un rappresentante designato dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

un rappresentante designato alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

un rappresentante dell'opera pia «Ospedale civico Albano Francescano di Procida».

3. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale «Isola di Vivara», previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato in un «Comitato di gestione permanente», nominato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, così costituito:

a) presidente designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con la regione Campania;

b) un rappresentante designato dalla regione Campania;

c) due rappresentanti designati dal comune di Procida;

d) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) un rappresentante designato dall'opera pia «Ospedale civico Albano Francescano» di Procida.

2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opererà alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva.

Art. 5.

Piano di gestione e regolamento attuativo

Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovrà redigere, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

c) l'apertura e l'esercizio di cave;

d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;

e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento di rocce e minerali;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;

i) l'uso di fuochi all'aperto;

l) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Restano salvi i diritti reali delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Sono inoltre vietati:

a) qualsiasi mutamento nell'attuale utilizzazione dei terreni ed ogni attività che possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle let-

tere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di ge-stione della riserva.

Art. 7.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio

1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, via C. Bavastro n. 174 - 00154 Roma, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, impianti di depurazione.

3. Per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 2 del precedente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvederà ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1.

Art. 9.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.

2. In sede di redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse.

3. La documentazione del piano deve comprendere:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree;

b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.

Art. 10.

Vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di polizia, che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 12.

Onere finanziario

L'onere derivante dalle spese relative all'istituzione della riserva naturale «Isola di Vivara» graverà sul capitolo 2251 - U.P.B. 4.1.2.4 «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 373

ALLEGATO

RISERVA NATURALE STATALE " ISOLA DI VIVARA "

AREA PROTETTA

Scala 1 : 25.000

Tavoletta IGM 184 III NO - PROCIDA

02A11536

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria María Isabel Salazar Barcelona, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi l e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1 - I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Título de licenciado en filosofía y letras» - división geografía e historia - sección historia, conseguito presso l'Università di Saragozza e rilasciato, in data 23 novembre 1984, dal «Ministro de Educación y Ciencia»;

certificato di abilitazione: «certificado de aptidud pedagogica» conseguito presso lo «Instituto de Ciencias del la Educación» rilasciato il 31 maggio 1985 dal magnifico rettore dell'Università di Saragozza;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Salazar Barcelona;

nome: María Isabel;

nata a: Zaragoza - Spagna;

il: lº maggio 1959;

nazionalità: spagnola;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11504

DECRETO 29 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Delfina Alexandra Da Graça Velez Vernuccio, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «licenciatura em L.L.M. (línguas e literaturas modernas) - estudos portugueses e franceses», conseguito a Lisbona, il 24 luglio 1998, presso «facultade de ciências sociais e humanas da Universidade Nova de Lisboa»;

certificato di abilitazione. Corso del «ramo de formação educacional (pos-licenciatura) em estudos portugueses e franceses» consegnito a Lisbona, il 26 maggio 2000, presso «facultade de ciências sociais e humanas da Universidade Nova de Lisboa»;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Da Graça Velez Vernuccio;

nome: Delfina Alexandra;

nata a: Luanda (Angola);

il: 1° luglio 1976,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 45/A «lingua straniera» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11502

DECRETO 29 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Eva Pozo Hervás, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

Decreta:

1. Il titolo universitario di «maestra: especialidad de lengua extranjera» rilasciato il 24 luglio 1998 dal rettore della «Universitat Autònoma de Barcelona»;

posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Pozo Hervás;

nome: Eva;

nata a: Manresa - Spagna;

il: 17 aprile 1976;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11503

DECRETO 30 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Cornelia Senn, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «diplomprüfung für Handelslehrer» - conferito il 26 maggio 1995 dalla «Friedrich-Alexander-Universität Erlangen - Nürnberg - Wirtschafts - und Sozialwissenschaftliche Fakultät»;

certificato di abilitazione «Zeugnis über die Prüfungen für das Lehramt an beruflichen Schulen» conferito il 15 settembre 1997 dal «Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst»;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Senn;

nome: Cornelia;

nata a: Berlino;

il: 16 luglio 1969;

nazionalità: tedesca;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 45/A «Lingua straniera» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11505

DECRETO 24 luglio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 febbraio 2002 ed in particolare il progetto S 487-P presentato dalla società Data Management S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario acquisire un supplemento istruttorio relativamente alla distribuzione temporale degli investimenti;

Acquisito in data 20 maggio 2002 il citato supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: DATA MANAGEMENT S.P.A. - Perugia (classificata grande impresa);

progetto: S487-P;

titolo del progetto: ALI - Ambiente e applicazioni in Logica Interoperativa;

entità delle spese nel progetto approvato: € 3.598.155,22 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lett. *a)* € 3.598.155,22;

in zona art. 87 par. 3 lett. *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00;

entità delle spese ammissibili: € 3.598.155,22;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.533.876,99 per ricerca industriale e € 2.064.278,23 per sviluppo precompetitivo;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.786.080,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 595.360,00;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,66%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,64%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%;

durata del progetto: ventisei mesi a partire dal 1° giugno 2001;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.786.080,00 di cui al presente decreto grava sul capitolo 8932 P.G.02 esercizio finanziario 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2002.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro

l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 sopramenzionate;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. Nell'allegato I, parte B, lettera *b)*, punto 1, il termine «UK» nella colonna di destra è sostituito da «UK (Irlanda del Nord)».

2. L'allegato II, parte B è modificato come segue:

a) alla lettera *a)*, punto 3, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire:

tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)»;

b) alla lettera *a)*, è soppresso il punto 7;

c) alla lettera *b)*, punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

3. Nell'allegato III, parte B, lettera *b)*, punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

4. Nell'allegato IV, la parte B è modificata come segue:

a) ai punti 1, 7 e 14.1, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)»;

b) i punti 6.2 e 14.7 sono soppressi;

c) ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, nella terza colonna «UK» è sostituito da «UK (Irlanda del Nord)»;

d) al punto 2l, il testo della lettera *a)* nella seconda colonna è sostituito dal testo seguente:

«che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica), oppure»;

e) al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)»;

14) l'allegato VI, sostituito dal decreto ministeriale 4 agosto 2001, è così modificato:

1. Alla lettera *a)*, punto 4, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Grecia, Irlanda, Regno Unito (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)».

2. Alla lettera *a)*, il punto 14 è soppresso.

3. Alla lettera *b)*, punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia, (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz, Stiria, Vienna), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

4. Alla lettera *d)*, punto 1, colonna di destra, i termini «Regno Unito» sono sostituiti dai termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

5. Alla lettera *d)*, punto 3, colonna di sinistra, è soppressa l'espressione «nocivo per i frutti di *Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.*, e i loro ibridi, con foglie e peduncoli».

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 28

02A11460

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania, Enna e Palermo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 2001 al 30 novembre 2001 nella provincia di Palermo;

siccità dal 1° settembre 2001 al 30 aprile 2002 nella provincia di Enna;

gelate dal 24 marzo 2002 al 31 marzo 2002 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: gelate del 24 marzo 2002, del 31 marzo 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Maniace, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea;

Enna: siccità dal 1º settembre 2001 al 30 aprile 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa, limitatamente alle colture di cereali, leguminose da granella, prati e pascoli;

Palermo: siccità dal 1º aprile 2001 al 30 novembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Collesano, Giuliana, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, San Mauro Castelverde, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Torretta, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, limitatamente alla coltura dell'olivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11493

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 giugno 2002 nella provincia di Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pistoia: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Pescia, Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11494

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 maggio 2002 al 27 maggio 2002 nella provincia di Cuneo;

grandinate dal 13 maggio 2002 al 25 maggio 2002 nella provincia di Asti;

tromba d'aria 25 maggio 2002 nella provincia di Alessandria;

grandinate 27 maggio 2002 nella provincia di Torino;

grandinate 5 giugno 2002 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: tromba d'aria del 25 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Alfiano Natta, Casalnoceto, Castelletto Merli, Castelnuovo Scrivia, Odalengo Piccolo, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Tortona, Viguzzolo;

Asti: grandinate del 13 maggio 2002, del 25 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Antignano, Berzano di San Pietro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri;

Cuneo: grandinate del 4 maggio 2002, del 9 maggio 2002, del 25 maggio 2002, del 27 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Guarene, Lagnasco, Magliano Alfieri, Priocca, Revello, Roddino, Rossana, Saluzzo, Scarnafigi, Vezza D'Alba;

Novara:

grandinate del 5 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Boca, Borgomanero, Briga Novarese, Comignago, Cureggio, Fontaneto D'Agogna, Gattico, Invorio, Maggiora, Oleggio Castello, Paruzzaro;

grandinate del 5 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Boca, Borgomanero, Fontaneto D'Agogna;

Torino: grandinate del 27 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Rorà, Vinovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11495

DECRETO 6 settembre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C. e conferma dell'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 febbraio 2000 dal Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C., con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, via Toniolo n. 12, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 5 luglio 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C., con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, via Toniolo n. 12, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 5 luglio 2002.

Art. 2.

È confermato al Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C. l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A11538

DECRETO 6 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 18 settembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le carni trasformate a indica-

zione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 settembre 1999 per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con nota del 5 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 settembre 1999.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A11499

DECRETO 6 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop S.c. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Bioagricoop S.c. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 18 settembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell' art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 settembre 1999 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la Cooperativa Caseificio Pugliese a r.l. con nota del 25 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Bioagricoop S.c. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 settembre 1999.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A11498

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. **4.**

Reg. CE n. 2461/99 e successive modifiche - rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - campagna 2002/2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio Cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Alla Assitol

Con riferimento al reg. CE n. 2461/99, art. 9 paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2002/2003.

Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 2002, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato:

1) analisi dei dati alimentari;

2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentari accettabili mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media $-\sigma$ media $+\sigma$);

3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura perché morfologicamente omogenee;

4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneità del territorio collinare e montano;

5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilità delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:

nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione;

nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;

nelle zone con due o più rilevazioni, applicazione dell'intera variazione;

6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografica tecnica).

Si precisa inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.G.E.A la quantità totale di materia prima ottenuta.

Roma, 13 settembre 2002

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro 81

Rese Aggiornate Girasole
Campagna 2002/2003

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	resa aggiornata AGEA, ton/ha	rese variate
001	5	TO	pianura	1,89	**diminuzione**
004	3	CN	collina int.	1,57	
004	5	CN	pianura	1,75	**diminuzione**
005	3	AT	collina int.	1,62	
005	5	AT	pianura	1,69	
006	3	AL	collina int.	1,24	**diminuzione**
006	5	AL	pianura	1,36	**diminuzione**
015	5	MI	pianura	2,05	
016	3	BG	collina int.	1,56	
016	5	BG	pianura	2,05	
017	3	BS	collina int.	1,84	**diminuzione**
017	5	BS	pianura	2,42	**diminuzione**
018	3	PV	collina int.	1,84	
018	5	PV	pianura	2,07	
019	5	CR	pianura	2,88	**aumento**
020	3	MN	collina int.	1,90	**diminuzione**
020	5	MN	pianura	2,76	
023	5	VR	pianura	2,44	
024	3	VI	collina int.	2,28	**diminuzione**
024	5	VI	pianura	2,45	**diminuzione**
026	3	TV	collina int.	1,90	**diminuzione**
026	5	TV	pianura	2,37	
027	5	VE	pianura	2,45	**diminuzione**
028	3	PD	collina int.	2,22	**diminuzione**
028	5	PD	pianura	2,45	**diminuzione**
029	5	RO	pianura	2,45	**diminuzione**
030	3	UD	collina int.	1,85	
030	5	UD	pianura	2,41	
033	3	PC	collina int.	1,51	**diminuzione**
033	5	PC	pianura	2,22	**aumento**
034	3	PR	collina int.	1,99	**diminuzione**
034	5	PR	pianura	2,04	**aumento**
035	5	RE	pianura	2,06	**aumento**
036	5	MO	pianura	2,32	**diminuzione**
037	3	BO	collina int.	2,24	
037	5	BO	pianura	2,62	**diminuzione**
038	5	FE	pianura	2,62	**diminuzione**
039	5	RA	pianura	2,28	**diminuzione**
040	3	FO	collina int.	1,51	**diminuzione**
040	5	FO	pianura	2,28	**diminuzione**
041	1	PS	montagna int.	1,55	**aumento**
041	3	PS	collina int.	1,74	**aumento**
041	4	PS	collina lit.	1,82	**aumento**

042	1	AN	montagna int.	1,70	**diminuzione**
042	3	AN	collina int.	1,76	
042	4	AN	collina lit.	1,87	**diminuzione**
043	1	MC	montagna int.	1,55	
043	3	MC	collina int.	1,69	**diminuzione**
043	4	MC	collina lit.	1,60	**diminuzione**
044	3	AP	collina int.	1,65	**diminuzione**
044	4	AP	collina lit.	1,67	**diminuzione**
046	5	LU	pianura	1,42	**aumento**
048	5	FI	pianura	1,48	
049	4	LI	collina lit.	1,81	**aumento**
050	3	PI	collina int.	1,64	**aumento**
050	4	PI	collina lit.	1,70	**aumento**
050	5	PI	pianura	1,68	
051	3	AR	collina int.	1,21	**diminuzione**
052	3	SI	collina int.	1,47	**diminuzione**
053	3	GR	collina int.	1,40	
053	5	GR	pianura	1,45	**aumento**
054	1	PG	montagna int.	1,61	**diminuzione**
054	3	PG	collina int.	1,50	
055	3	TR	collina int.	1,56	**aumento**
056	3	VT	collina int.	1,19	**diminuzione**
057	1	RI	montagna int.	1,96	**diminuzione**
057	3	RI	collina int.	1,84	**aumento**
058	3	RM	collina int.	1,84	**aumento**
058	5	RM	pianura	1,69	**aumento**
062	1	BN	montagna int.	1,43	**aumento**
063	5	NA	pianura	1,86	**aumento**
067	1	TE	montagna int.	1,08	**diminuzione**
067	3	TE	collina int.	0,98	**diminuzione**
067	4	TE	collina lit.	1,35	
068	4	PE	collina lit.	1,22	**aumento**
069	1	CH	montagna int.	1,04	**diminuzione**
069	3	CH	collina int.	1,09	**diminuzione**
070	1	CB	montagna int.	1,05	**diminuzione**
070	3	CB	collina int.	1,13	**diminuzione**
070	4	CB	collina lit.	1,05	**diminuzione**
071	1	FG	montagna int.	1,30	**aumento**
071	3	FG	collina int.	1,39	
071	5	FG	pianura	1,63	**aumento**
093	5	PN	pianura	2,27	**aumento**
098	5	LO	pianura	2,26	
099	3	RN	collina int.	1,52	
099	4	RN	collina lit.	1,49	**aumento**
099	5	RN	pianura	2,15	
100	3	PO	collina int.	1,34	**diminuzione**

02A11577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore conferma del commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2002 il dott. Giancarlo Trevisone è stato ulteriormente confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), fino al 31 dicembre 2002.

02A11566

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.24761-XV.J(2303) del 6 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Francano 75», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A11567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9828
Yen giapponese	121,02
Corona danese	7,4270
Lira Sterlina	0,63110
Corona svedese	9,0890
Franco svizzero	1,4626
Corona islandese	85,17
Corona norvegese	7,3210
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57386
Corona ceca	30,292
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,52
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5949
Lira maltese	0,4131
Zloty polacco	4,0718
Leu romeno	32557
Tallero sloveno	228,1250
Corona slovacca	42,416
Lira turca	1626000
Dollaro australiano	1,8087
Dollaro canadese	1,5617
Dollaro di Hong Kong	7,6657
Dollaro neozelandese	2,0905
Dollaro di Singapore	1,7480
Won sudcoreano	1197,54
Rand sudafricano	10,4963

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11733

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caomet»

Con il decreto n. 800.5/R.M.478/D68 del 29 agosto 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

CAOMET:

10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 025244 029;

10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 025244 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a., titolare della specialità.

02A11453

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Qari»

Con il decreto n. 800.5/R.M.176/D69 del 29 agosto 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

QARI: 6 compresse rivestite 150 mg - A.I.C. n. 028028 052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum farmaceutici S.p.a., titolare della specialità.

02A11452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Verona»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Radicchio Rosso di Verona» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal «Consorzio del Radicchio Rosso di Verona», con sede in Cologna Veneta (Verona), via Corso Guà, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO ROSSO DI VERONA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La Indicazione geografica protetta (IGP) «Radicchio Rosso di Verona» è riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La IGP «Radicchio Rosso di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere *cichorium*, specie *inthybus*, ecotipo Radicchio Rosso di Verona.

Il «Radicchio Rosso di Verona» può essere «tipo precoce» oppure «tipo tardivo» e si distingue per i seguenti caratteri:

foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco;

per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza;

il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 100-300 grammi per il «tipo tardivo»; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio Rosso di Verona» che utilizza la relativa IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, perfetto grado di maturazione, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo.

I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio Rosso di Verona» comprende, in provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto

A Verona le prime vere coltivazioni di Radicchio Rosso destinate al mercato iniziano ai primi del novecento, anche se erano presenti già alla fine del settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Chiamata «cicoria rossa» era coltivata nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite (Monografia statistica economica amministrativa della provincia di Verona - Sormano Moreti, OLSKI Firenze 1904). Dopo il secondo dopoguerra inizia una consistente commercializzazione del prodotto denominato «Radicchio Rosso di Verona», destinato ai mercati nazionali e all'esportazione. Negli anni '60 il «Radicchio Rosso di Verona» è oggetto di sperimentazione da parte dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Verona. Nel 1977 è tenuta una «Giornata del Radicchio Rosso di Verona», convegno curato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ripreso successivamente nel 1993.

Nel Veronese alcune feste, fortemente volute dalle amministrazioni locali in favore del «Radicchio Rosso di Verona», hanno ormai raggiunto la venticinquesima edizione.

Rintracciabilità: l'origine del prodotto è comprovata, inoltre dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla IGP «Radicchio Rosso di Verona». Per far ciò essi devono iscrivere, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio Rosso di Verona» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio Rosso di Verona»

e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata a «Radicchio Rosso di Verona» distinta per «tipo precoce» e per «tipo tardivo».

I produttori e i confezionatori iscritti all'elenco sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantità di «Radicchio Rosso di Verona» a IGP effettivamente prodotta e commercializzata che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

L'impianto della coltura del «Radicchio Rosso di Verona» si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il «tipo precoce» la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio e, per il «tipo tardivo», tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverrà con venti giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.

È necessario l'impiego di seme sano, prodotto nella zona definita all'art. 3. Nel caso di produzione aziendale è necessario partire da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.

Le tecniche colturali nella produzione del «Radicchio Rosso di Verona» dovranno orientarsi ad accentuare la qualità della produzione tipica e il grado di ecocompatibilità della coltivazione. A tal fine, il «Radicchio Rosso di Verona» dovrà inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticità, di utilizzare la fertilità residua del suolo; ciò per limitare l'apporto di fertilizzanti necessario a conservare le normali condizioni di fertilità dei terreni evitando, così, i fenomeni di sensibilità della coltura agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.

Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.

L'impiego dell'irrigazione andrà effettuato con particolare razionalità dopo la semina o il trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Ciò avviene mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).

La raccolta del «Radicchio Rosso di Verona» deve assicurare, per il «tipo tardivo» il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa può iniziare dal 1° ottobre per il «tipo precoce» e dal 15 dicembre per il «tipo tardivo».

La produzione per ettaro di prodotto finito non potrà superare le 13 tonnellate per il «tipo precoce» e le 11 tonnellate per il «tipo tardivo».

Per il «Radicchio Rosso di Verona» «tipo tardivo» deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, già esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed umidità che favoriscono la ripresa dell'attività vegetativa con mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finché queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio Rosso di Verona».

Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie più esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un cespo con le caratteristiche previste, si recide la radice a non più di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e confezionamento.

Tutte le fasi di produzione e lavorazione del prodotto, comprensive di imbianchimento, toilettatura e lavaggio, nonché il confezionamento devono avvenire nell'area delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Confezionamento: il «Radicchio Rosso di Verona» va immesso al consumo in confezioni conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

confezioni 30×40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

confezioni 30×50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

borsa retinata di kg 0,5 di kg 1 e di kg 1,5.

Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione riportata nell'allegata cartografia, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano presenza di sabbia, sono ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità; questa area omogenea si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione, specie per l'escursione termica tipica del periodo autunno-invernale.

In tale area infatti il clima è relativamente omogeneo, di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno. In genere la piovosità nel veronese aumenta andando dalla pianura alla montagna e da sud-ovest verso nord est.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio Rosso di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92.

Art. 8.

Elementi specifici di etichettatura

Tutte le confezioni dovranno essere provviste di un'etichetta che riproduce il logo della IGP «Radicchio Rosso di Verona». Il logo è dato da 3 grumi di Radicchio Rosso con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e fiume Adige come riferi-

mento all'origine geografica. Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del panton dei colori, può presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni descritte sopra:

mm 28×21;

mm 60×48;

mm 105×85;

mm 150×120.

Colori usati:

pantone bianco pantone 235;

pantone nero pantone 220;

pantone 222 pantone 647;

pantone Gr. ch. 1.

Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di confezionamento, scadenza per il consumo nonché tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Alla IGP «Radicchio Rosso di Verona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente disciplinare di produzione. È ammesso l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla località della relativa sede. È autorizzato l'uso del marchio aziendale. In ogni caso le indicazioni diverse da «Radicchio Rosso di Verona» IGP dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Radicchio Rosso di Verona» IGP.

02A11544

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651225/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati*.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 2 5 *

€ 0,77